

COMUNE DI MELILLI

SOCIETA' MISTA

STATUTO SOCIALE

DENOMINAZIONE

ART. 1

E' costituita una società mista denominata "Società Mista per la gestione del Servizio di Igiene Ambientale a Melilli S.p.A."

SEDE

ART. 2

La società ha sede in Melilli all'indirizzo risultante dall' apposita iscrizione eseguita presso il registro delle Imprese, ai sensi dell'art.111-ter delle disposizioni di attuazione del Codice civile.

Il Consiglio di Amministrazione potrà istituire uffici, filiali, agenzie e rappresentanze sul territorio provinciale, Regionale e/o in Italia ed all'estero e sopprimerle, nonché trasferire la sede sociale nell'ambito del Comune di Melilli.

DURATA

ART. 3

La durata della società è fissata al 31 dicembre 2050 e potrà essere prorogata.

OGGETTO

ART. 4

La società ha per scopo:

- 1) la gestione dei servizi di nettezza urbana e complementari;**

- 2) l'assunzione di servizi pubblici e privati nel settore di nettezza urbana e complementari o in altri settori extra urbani per attività agricole-zootecniche, industriali, commerciali e artigiane;
- 3) la progettazione, costruzione, manutenzione, organizzazione e riordino dei servizi e impianti di nettezza urbana complementari e comunque per conto e di terzi;
- 4) la costruzione, partecipazione, gestione di impianti per il trattamento e trasformazione dei rifiuti solidi e liquidi e la commercializzazione dei loro derivati sia in conto proprio che in conto terzi;
- 5) la acquisizione e la sperimentazione di nuove tecnologie, per la ricerca scientifica, con particolare riferimento allo studio di nuove fonti energetiche;
- 6) la tutela ecologica, nonché la pulizia, la raccolta, il trasporto con attrezzature speciali e non dei rifiuti solidi e liquidi;
- 7) assumere partecipazioni o accettare interessenze in altre imprese, aziende, consorzi o enti anche pubblici, nel rispetto delle vigenti leggi in materia;
- 8) La partecipazione a Società aventi scopi rientranti nello scopo Sociale;

CAPITALE ED AZIONI

ART. 5

Il capitale sociale è determinato in euro centotremilaquattrocento (€ 103.400,00) ed è suddiviso in numero ventimila (n. 20.000) azioni da euro cinque e centesimi diciassette (€ 5,17). Ogni azione dà diritto ad un voto ciascuno nell'assemblea.

Le azioni, se liberate interamente, potranno essere trasformate al portatore, se ed in quanto consentito dalla legge.

SOCI

ART. 6

Le azioni sono nominative e distinte in due categorie; la categoria A pari al sessanta per cento (60%) del capitale sociale e la categoria B pari al quaranta per cento (40%) del capitale sociale.

Le azioni di categoria A **possono appartenere sempre e soltanto ad Enti Pubblici** e conferiscono particolari poteri previsti dalla legge e dal presente statuto.

Le azioni di categorie B **appartengono** a privati.

Esse godono degli stessi diritti salvo quanto stabilito dal successivo art. 16.

Nella prima attuazione le azioni di categoria A appartengono al Comune di Melilli e le quote di categoria B alla Cooperativa "Siracusa Ambiente Uno"-

Società Cooperativa a.r.l., costituita a norma della legge 24/2000 e successive modificazioni.

AZIONI ED AUMENTO DI CAPITALE

ART.7

Le azioni di categoria A sono liberamente trasferibili tra enti pubblici.

Le azioni di categoria B sono trasferibili alle condizioni di cui appresso:

le azioni non potranno essere cedute a terzi non soci, se non sia stata data comunicazione dell'offerta ai soci ed al Presidente del C.d A. mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento con la indicazione del prezzo e delle eventuali altre modalità di cessione. Gli azionisti che intendono esercitare il diritto di prelazione devono dichiarare di volere acquistare le azioni mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, entro e non oltre quindici giorni dalla ricezione della comunicazione.

Se la prelazione sia esercitata da più soci, le azioni offerte in cessione, saranno dagli stessi acquistate in proporzione della rispettiva partecipazione.

Non è consentito a più azionisti di porre in vendita congiuntamente ed indivisamente le loro partecipazioni.

Il trasferimento delle azioni di categoria B a terzi è sottoposto, ai sensi dell'art.2355 **bis** c.c., alla condizione che l'acquirente non versi in una delle situazioni d'incompatibilità, che, ai sensi della legislazione antimafia, comporterebbe la decadenza da licenza, o autorizzazioni amministrative.

Spetta al C.d.A. provvedere, con apposita delibera, all'accertamento delle superiori condizioni.

In ogni caso, le azioni in possesso dalla azienda privata potranno essere cedute, previo l'espletamento delle predette procedure, soltanto ad altre Aziende che dovranno dimostrare, al Consiglio di Amministrazione della Società mista, di possedere equivalenti referenze di capacità tecnica ed economica.

Il domicilio degli Azionisti, per i loro rapporti con la Società, è eletto a tutti gli effetti di legge presso la sede legale della stessa Società.

ART. 8

Le azioni **ed i diritti di opzione ad essi relativi** non potranno essere cedute né assoggettate a vincolo di sorta se non con il preventivo assenso del C.d.A., da richiedersi mediante lettera raccomandata con la quale vengono precisate la natura, le parti e le condizioni dell'operazione proposta.

Il C.d.A. ha facoltà di presentare entro il termine di sessanta giorni solari dal ricevimento della comunicazione, altri acquirenti **con diritto di prelazione**, ad un prezzo determinato dal Comitato di Borsa di Milano, in base agli ultimi tre bilanci

approvati. Qualora entro sessanta giorni dalla richiesta, la deliberazione di gradimento non sia stata assunta, essa si intenderà concessa.

Resta tuttavia confermato che la maggioranza azionaria dovrà comunque essere detenuta da Enti e/o Società rappresentanti la parte pubblica, come previsto dal precedente art.6.

A maggior chiarimento di quanto sopra si precisa che gli azionisti pubblici potranno cedere parte delle loro azioni ad altri Enti Pubblici, quando sia comprovata l'opportunità di tale cessione per il raggiungimento degli scopi sociali, anche se a valore simbolico.

Nel caso in cui uno o più Enti Pubblici, titolari di quote azionarie dovessero recedere dalla Società, dette quote dovranno essere ridistribuite tra gli altri Enti Pubblici. Le quote azionarie di parte pubblica che, all'atto costitutivo non fossero sottoscritte dagli Enti Pubblici di cui al precedente art.6, saranno acquisiti dagli altri Enti Pubblici interessati.

ART. 9

L'assemblea potrà deliberare la riduzione del capitale, salvo il disposto degli artt. 2327 – 2413 c.c., anche mediante assegnazioni a singoli soci o gruppi di soci di determinate attività sociali.

ASSEMBLEE

ART. 10

L'assemblea rappresenta l'universalità dei soci e le sue deliberazioni, prese in conformità alla Legge e al presente statuto, obbligano i medesimi. L'assemblea ordinaria e l'assemblea-straordinaria sono competenti, rispettivamente nelle materie di cui agli artt. 2364 e 2365 del c.c.

La convocazione può essere disposta anche fuori della sede sociale purché in Italia, con avviso trasmesso **con lettera raccomandata, ovvero altro mezzo idoneo a fornire la prova dell'avvenuto ricevimento** almeno otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza, **fatto pervenire ai Soci al domicilio risultante dal libro dei soci. In caso di convocazione a mezzo telefax, posta elettronica o altri mezzi simili, l'avviso deve essere spedito al numero di telefax, all'indirizzo di posta elettronica o allo specifico recapito che siano stati espressamente comunicati dal socio e che risultino dal libro dei soci.**

ART. 11

L'assemblea ordinaria **deve essere convocata almeno una volta l'anno** entro il termine di **centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, oppure entro centottanta giorni qualora la società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato e qualora lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura**

ed all'oggetto della società. In caso di utilizzo di tale maggiore termine l'Organo Amministrativo segnalerà nella relazione prevista dall'art.2428 del c.c. le ragioni della dilazione.

ART. 12

Le assemblee ordinarie e straordinarie saranno convocate dagli amministratori anche in luogo diverso dalla sede della società, con avviso almeno di otto (8) giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

L'avviso deve contenere indicazione del luogo, giorno ed ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare, potrà contenere altresì l'indicazione di altro giorno, ora e luogo per l'adunanza in seconda convocazione, nell'eventualità che la prima andasse deserta. In mancanza di formale convocazione, l'assemblea si reputa regolarmente costituita in forma totalitaria quando è rappresentato l'intero capitale sociale e ad essa partecipa la maggioranza dell'organo amministrativo e di controllo. In tale ipotesi dovrà essere data tempestiva comunicazione delle deliberazioni assunte ai componenti dell'organo amministrativo e di controllo non presenti.

L'assemblea sia ordinaria che straordinaria può svolgersi anche con interventi dislocati in più luoghi contigui o distanti, che siano video e/o audio collegati fra loro, a condizione che sia rispettato il metodo collegiale e che:

a – sia consentito al Presidente dell'assemblea di effettuare le attività di cui all'art. 14;

b – sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione:

c – sia consentito agli intervenuti di partecipare in tempo reale alla discussione e in maniera simultanea alla votazione sugli argomenti all'ordine del giorno nonché di trasmettere, ricevere e visionare i documenti;

d – vengano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi video e /o audio collegati a cura della società nei quali gli intervenuti potranno affluire.

L'assemblea si intende tenuta nel luogo in cui si trovino contemporaneamente il Presidente dell'assemblea e il soggetto verbalizzante.

ART. 13

Il diritto di intervenire all'assemblea è regolato dall'art. 2370 del c.c. e dalle successive leggi in materia.

Possono, pertanto, intervenire gli azionisti iscritti nel libro dei soci almeno cinque giorni liberi prima di quello fissato per l'assemblea. **Ai fini degli interventi non è necessario il preventivo deposito delle azioni della relativa certificazione.**

I soci possono farsi rappresentare in assemblea da loro procuratori, purché non amministratori, Sindaci o dipendenti della Società, muniti di delega scritta valida per adunanze singole, e comunque nel rispetto delle disposizioni dell'art.2372 del c.c.

In particolare gli Enti e le Società, legalmente costituite, possono farsi rappresentare, oltre da coloro che ne hanno la rappresentanza anche da un procuratore munito di delega scritta stesa anche in calce all'avviso di convocazione.

ART.14

L'assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio d'Amministrazione o dal Vice-Presidente o dal più anziano degli Amministratori presenti, o in loro assenza e/o impedimento, da persona eletta dall'Assemblea.

Il Presidente nomina un segretario, anche non azionista e, se richiesto dal Presidente, nomina due scrutatori tra gli azionisti o i Sindaci.

Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare la regolarità delle deleghe ed i diritti dei presenti a partecipare all'Assemblea.

ART.15

Le deliberazioni dell'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, sono valide in prima convocazione se prese con il voto favorevole di tanti soci che rappresentano almeno l'ottanta per cento (80%) del capitale sociale, in seconda convocazione con il settanta per cento (70%) del capitale sociale, **salvo quanto previsto al 4° comma dell'art. 2369 c.c.**

Le deliberazioni dell'Assemblea sono certificate dal verbale della seduta firmato dal Presidente dell'Assemblea e dal Segretario ed eventualmente dagli scrutatori.

Nei casi di legge e qualora il Consiglio di Amministrazione lo ritenga opportuno, il verbale viene redatto da un notaio, scelto dal Presidente.

ART. 16

Limitatamente alla nomina degli amministratori e dei sindaci, hanno luogo due sociali assemblee, una per le azioni di categoria "A" riservate agli enti pubblici e l'altra per le azioni di categoria "B".

L'Assemblea dei Soci di categoria "A" nomina il Presidente del Consiglio di Amministrazione ed un Consigliere e conferisce ad uno di essi la funzione di Consigliere Delegato. Provvede alla loro sostituzione nell'ipotesi prevista dal successivo art. 17.

La designazione dei rappresentanti del Comune viene effettuata dal Consiglio comunale.

L'Assemblea dei soci di categoria "B" nomina un consigliere, conferendogli la funzione di Consigliere Delegato.

All'assemblea di azioni di categoria "A" spetterà, inoltre, la nomina del Presidente del Collegio sindacale, di un Sindaco effettivo e di un Sindaco supplente;

All'assemblea d'azioni di categoria "B" spetterà la nomina di un Sindaco effettivo ed uno supplente.

Le deliberazioni dell'assemblea devono risultare da processo verbale firmato dal Presidente e dal Segretario.

Nei casi previsti dalla legge e, quando il consiglio lo ritenga opportuno, il Verbale è redatto dal Notaio.

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

ART. 17

La società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da 3 membri nominati secondo le disposizioni dell'art.16: il Presidente del Consiglio di Amministrazione e due Consiglieri. Essi possono essere scelti sia tra i soci che tra i non soci. Essi durano in carica tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica. Se nel corso del triennio viene meno, per qualsiasi ragione, la maggioranza dei consiglieri, l'intero consiglio si intenderà decaduto e dovrà senza indugio procedersi alla nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione.

I consiglieri di parte pubblica durano in carica per il periodo di tre anni, fermo il disposto dell'art. 2383 del c.c. e non possono essere eletti per più di due volte nella carica.

Qualora nel corso del triennio vengano a mancare uno o più amministratori, si provvede a norma dell'art.16.

In sede di rinnovo del C.d.A. la nomina dei consiglieri dovrà sempre assicurare il numero dei rappresentanti di cui all'articolo precedente per quanto riguarda gli Enti e le Società indicati.

Il Consiglio, quando non vi abbia provveduto l'Assemblea, elegge tra i suoi membri nominati dall'Assemblea degli azionisti di categoria "A" un Presidente, un Vicepresidente.

ART. 18

Il Consiglio di Amministrazione è convocato e presieduto dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice-Presidente o dal consigliere più anziano di età.

ART.19

Il Consiglio di Amministrazione è convocato nella sede sociale o altrove purché in Italia, tutte le volte che il Presidente o in caso di sua assenza o impedimento, chi ne fa le veci, lo giudichi necessario, oppure quando ne sia fatta domanda scritta da almeno due dei suoi membri o dai Sindaci, con specifica indicazione degli oggetti da portare all'ordine del giorno.

La convocazione del Consiglio è fatta con lettera raccomandata, spedita almeno otto giorni liberi prima di quello fissato per la riunione, o nei casi di urgenza con telegramma, da spedirsi almeno due giorni prima al domicilio di ciascun consigliere e di ciascun Sindaco effettivo.

Ogni quattro mesi dovrà comunque essere convocato un Consiglio di Amministrazione per una periodica relazione.

ART. 20

Per la validità delle convocazioni del Consiglio di Amministrazione sarà necessaria la presenza effettiva **ed il voto favorevole di tanti Amministratori che rappresentino i due terzi del numero degli Amministratori.**

Si riterranno comunque validamente costituite le riunioni del consiglio di amministrazione, anche in difetto di formale convocazione, quando siano presenti tutti gli amministratori e la presenza della sola maggioranza dei sindaci.

Le deliberazioni sono trascritte nel registro dei verbali e sono sottoscritte dal Presidente e dal Segretario.

ART.21

Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della Società senza eccezioni di sorta ed ha facoltà di compiere tutti gli atti che ritenga opportuno per l'attuazione ed il raggiungimento degli scopi sociali, esclusi quelli che la legge in modo tassativo riserva all'Assemblea.

ART.22

Le indennità di carica, le medaglie di presenza ed anche il rimborso spese, se è stato stabilito a forfait, per i Consiglieri vengono fissati ogni anno dall'Assemblea.

Gli emolumenti ed i compensi di qualsiasi genere spettanti al Presidente, ai Consiglieri Delegati ed agli Amministratori incaricati di particolari mansioni, saranno fissati dal Consiglio, ai sensi dell'articolo 2389 del c.c., e le stesse comunque non possono superare la misura dell'indennità di carica spettante all'Assessore Comunale al ramo.

L'Assemblea può determinare, a maggioranza assoluta un importo complessivo per la remunerazione di tutti gli Amministratori inclusi quelli investiti di particolari cariche.

ART.23

Ai Consiglieri Delegati vengono attribuiti tutti i poteri necessari per l'ordinario svolgimento dell'attività sociale. Essi esercitano i propri poteri congiuntamente ed, in caso di dissenso, la decisione viene presa dal Consiglio di Amministrazione. Il Consiglio di Amministrazione può, sempre ed in ogni caso, esercitare ogni potere di

gestione, anche fornendo direttive ai Consiglieri Delegati e anche revocando le iniziative dei Consiglieri Delegati i quali non potranno, in seguito, agire in maniera contrastante con quanto stabilito dal Consiglio di Amministrazione senza, preventivamente, ottenere da esso l'autorizzazione. I Consiglieri Delegati esercitano, in via esemplificativa, i seguenti poteri:

- aderire agli incanti, licitazioni e trattative private con Enti Pubblici e privati, stipulando i relativi contratti;
- concedere subappalti ed in genere compiere tutte le operazioni che si rendono necessarie per il buon svolgimento degli scopi sociali;
- comperare e vendere merci e materiali attinenti **all'attività sociale**, veicoli di ogni genere, negoziare, girare ed esigere vaglia bancari, assegni, buoni e mandati, fedi di credito e qualunque effetto di commercio, firmare le relative girate e quietanze, esigere crediti e somme dovute alla Società a qualunque titolo, vaglia postali e telegrafici e **cartoline vaglia**, firmare e quietanzare ricevute liberatorie e discariche, transigere e concedere buoni e sconti, fare versamenti e prelievi in conto corrente di somme e titoli presso qualunque banca e istituto di credito, anche allo scoperto e nei limiti dei fidi accordati;
- fare e ritirare qualsiasi deposito cauzionale presso qualunque ufficio pubblico o privato o istituto compresa la Cassa depositi e prestiti, rilasciare gli opportuni discarichi e liberazioni, ritirare merci, pieghi, pacchi postali, lettere raccomandate e assicurate dalle poste e ferrovie **statali** e da qualunque pubblico e privato ufficio di spedizione;
- promuovere qualunque atto cautelativo ed esecutivo, promuovere sequestri e pignoramenti anche presso terzi ed i medesimi, revocare, intervenire nei giudizi fallimentari e fare le operazioni fallimentari quanto possa essere richiesto dalle relative procedure, fare qualunque pratica in via amministrativa anche presso Autorità Governative Regionali, Provinciali e Comunali, redigere, firmare e presentare ricorsi e riserve contro accertamenti di tasse, imposte e tributi avanti a qualsiasi Autorità o Commissione di prima ed ulteriore istanza;
- partecipare a collaudi e liquidazioni;
- nominare, revocare, sospendere i dipendenti eccettuati i dirigenti;
- nominare procuratori per la firma di atti di competenza dello stesso Consiglieri Delegati ;
- rilasciare pagherò diretti, accettare tratte;
- compiere tutte quelle operazioni ed atti chiesti dalle banche od istituti di credito per ottenere sovvenzioni di qualsiasi genere e forma, costituire impegno o cedere crediti che la Società vanta presso i Comuni ed altri Enti Pubblici, richiedere a terzi garanzie fideiussorie, nell'interesse della Società assumendo nei confronti dei fideiussori tutte le obbligazioni conseguenti e quanto altro necessario per l'ordinaria gestione della Società.

Vengono, espressamente, esclusi dalla delega i seguenti poteri:

- i poteri non delegabili a norma di legge;
- l'acquisto, la vendita, la permuta di immobili o diritti reali immobiliari;

- l'assunzione di partecipazione sociale di qualsiasi specie;
- la concessione di fideiussione da parte della Società;
- la concessione di ipoteche sui beni della società;
- il promuovere azioni giudiziarie diverse da quelle cautelari ed esecutive, in qualsiasi sede, anche arbitrale, ed ogni grado, e la relativa nomina e revoca di Avvocati e Procuratori Legali;
- il discutere, accettare o rifiutare concordati sia giudiziali sia extra giudiziali;
- stipulare transazioni, chiedere accertamenti e perizie ed accertarne o rifiutarne le risultanze
- stipulare accordi collettivi di lavoro.
- i poteri che per legge devono essere esercitati dal Consiglio;
- l'assunzione di partecipazioni Sociali;
- l'acquisto, la vendita, la permuta di immobili o diritti reali immobiliari;
- la concessione di fideiussione da parte della Società;
- la concessione di ipoteche sui beni della Società.

Restano di esclusiva competenza del Consiglio di Amministrazione la pianificazione a medio termine dello sviluppo aziendale ivi compresa la dotazione massima del personale e le scelte inerenti gli investimenti di rilevante importanza.

ART. 24

La rappresentanza della società e l'uso della firma sociale, sia di fronte ai terzi sia in giudizio, spetta al Presidente del Consiglio di Amministrazione.

Al Presidente è data la facoltà di promuovere, sospendere e licenziare con propri provvedimenti i dipendenti.

Ai Consiglieri Delegati spettano la rappresentanza della Società e l'uso della firma sociale, sia di fronte a terzi sia in giudizio, nei limiti delle sue attribuzioni di cui all'art.23.

ART. 25

Il Consiglio di Amministrazione potrà nominare un Comitato Tecnico Scientifico, con funzioni consultive e propositive da svolgere prevalentemente nel campo della sperimentazione e dello sviluppo di nuove tecnologie, determinandone con apposita delibera la composizione e le regole di funzionamento.

COLLEGIO SINDACALE

ART. 26

Il Collegio Sindacale **esercita** le funzioni previste dall'art. 2403 c.c.;
Esso è composto da 3 Sindaci effettivi e di due supplenti. **Il Presidente del collegio sindacale è nominato dall'assemblea.**

I Sindaci devono essere iscritti nell'albo dei revisori contabili.

Ai Sindaci effettivi spetta il compenso stabilito dall'assemblea.

ART. 27

Atteso che la società non è tenuta alla redazione del bilancio consolidato e non fa ricorso al mercato del capitale di rischio, il controllo contabile è esercitato dal collegio sindacale, integralmente costituito da revisori contabili iscritti nel registro istituito presso il Ministero della Giustizia.

UTILI

ART. 28

Gli esercizi sociali si chiudono al 31 Dicembre di ogni anno.

Gli utili del bilancio saranno ripartiti come segue:

- a) il cinque per cento(5%) a riserva legale, fino a che questo non abbia raggiunto il quinto, del capitale sociale;
- b) il venti per cento (20%) almeno da destinarsi allo studio di applicazioni tecnologiche avanzate, finalizzate ad ampliare e differenziare l'attività della società e l'ottimizzazione gestionale dei servizi;
- c) la rimanenza a remunerazione del capitale, salvo che l'Assemblea deliberi specifici prelevamenti a favore di ulteriori riserve straordinarie,oppure disponga di mandarli in tutto o in parte agli esercizi successivi. Il pagamento dei dividendi è effettuato nei modi, luoghi e termini stabiliti dal Consiglio di Amministrazione. I dividendi non riscossi entro il quinquennio del giorno in cui divennero esigibili si prescrivono a favore della Società.

ART. 29

Nel caso di scioglimento della Società per qualsiasi causa l'Assemblea determina le modalità della liquidazione e nomina uno o più liquidatori fissandone i poteri.

DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 30

La Società uniforma la propria attività ai principi dell'economia del mercato e dell'interesse economico della Società stessa e dei soci, a tali principi costantemente attenendosi.

ART. 31

Per quanto non espressamente contemplato nel presente Statuto, si fa riferimento alle disposizioni contenute nel c.c. ed alle Leggi Speciali in materia.

STATUTO MODIFICATO CON LE SEGUENTI DELIBERAZIONI

N.67/2002 – COSTITUZIONE SOCIETA'

N.93/2002 - MODIFICA ART.17 (UNDICI MEMBRI)

N.94/2004 - RIEALABORAZIONE STATUTO

N. 11/2006 - INTEGRAZIONE COMMA 3° ART.17

N.66/2007 - SOSTITUZIONE ULTIMO COMMA ART.17

ART.22 SOSTITUZIONE PAROLA " CONSIGLIERE DELEGATO"
CON DIRETTORE GENERALE

ART. 23-24 TUTTI I POTERI ATTRIBUITI AL CONSIGLIERE
DELEGATO PASSANO AL PRESIDENTE

AGGIUNTA DELL'ART.25BIS

n.122 del27/11/2008 Modifica numero componenti c.d.a.

n.3/2009 - Modifica art.5

f.
a
c

g.
h